



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE AFFARI GENERALI
AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

DETERMINAZIONE N. 247 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO AGLI AVV.TI ELISA CUGURRA E CARLO MASI DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROPOSTI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE- SEZ. DI PARMA, DA COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOC. COOP., R.G. 240/2026 E DA MECTILES ITALIA S.R.L., RG. 257/2026 - CIG BB99FC0B6E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 60 del 19/12/2025 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026- 2028";

Delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 9/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30/01/2026 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";
- n. 87 del 30/04/2026 avente ad oggetto "Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi degli artt. n. 166 e n. 176 del d.lgs. n. 267/2000 - secondo provvedimento".

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/05/2025 ad oggetto: "Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente. Approvazione nuovo organigramma";
- il decreto del Sindaco n. 18/2025 concernente l'assegnazione dell'incarico alla



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dott.ssa Jessica Curti, di responsabile del Settore "Affari generali", nonché vice segretario generale, dal 1/10/2025 sino al 30/09/2026;

Premesso che in data 24 aprile 2026 – con atto acquisito a prot. n. 8175/2026 - la Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa notificava al Comune di Casalgrande, nonché a Mectiles Italia s.r.l. e all'Unione Secchia, un ricorso volto ad ottenere dal Tribunale Amministrativo Regionale - sez. di Parma,

- l'annullamento, previa sospensione degli effetti *in primis* mediante Decreto Presidenziale *inaudita altera parte*, dei seguenti atti:

a) dell'Ordinanza del Capo settore del Comune di Casalgrande, Settore Pianificazione Territoriale, n. 31/2026 del 26 febbraio 2026, notificata alla Cooperativa Ceramica Imola in pari data, avente a oggetto "Ordinanza ai sensi degli articoli 823 e 825 codice civile per il ripristino in via amministrativa dello stato dei luoghi funzionale all'uso pubblico di area di parcheggio sita in Casalgrande alla via Statale 467 censita al Foglio 31 Particelle 748 e 749, attualmente abusivamente occupata e non accessibile", con cui l'Amministrazione ha ordinato alla Cooperativa Ceramica d'Imola e a Mectiles, in solido tra loro "di ripristinare lo stato dei luoghi con riferimento alle aree di parcheggio privato ad uso pubblico site in Casalgrande, Via Statale n. 467, censite al Catasto Terreni al Foglio n. 31, particelle n.748 e 749, attualmente abusivamente occupate e non accessibili, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento";

b) della Comunicazione protocollo n. P.G. 11310, recante "Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e smi - Occupazione di suolo abusiva presso area di parcheggio privato ad uso pubblico sita in Via Statale 467 (F. 31 - Mapp. 748, 749) – Violazioni edilizie relative ad utilizzo non conforme di piazzali pertinenziali (F. 31 - Mapp. 69,128)" del 5 giugno 2025, atto espressamente richiamato all'interno dell'Ordinanza;

c) della Relazione di Servizio avente a oggetto "occupazione di parcheggi privati ad uso pubblico con ceramiche attrezzature e merci aziendali" del 4 giugno 2025, a firma degli Architetti Roberta Ghirardini e Giuliano Barbieri, atto espressamente richiamato all'interno dell'Ordinanza;

d) per quanto possa occorrere e nei limiti di cui in ricorso, dell'Ordinanza del Caposettore n. 36/2026 del 12 marzo 2026, notificata alla Cooperativa Ceramica



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Imola il 16 marzo 2026, avente a oggetto "Contestazione del mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico ai sensi degli art. 72-73-74 Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, nonché di applicazione di indennità commisurata al canone e delle relative sanzioni amministrative con funzione di avviso di accertamento ai sensi del comma 742 dell'articolo 1 legge n.160/2019" (cfr. doc. 26), con cui l'Amministrazione ha intimato il pagamento, alla Cooperativa e a Mectiles in solido tra loro, della somma complessiva di 307.093,50 euro, in parte a titolo di indennità, in altra parte a titolo di sanzione amministrativa (Provvedimento questo già impugnato innanzi al Tribunale civile di Reggio Emilia);

e) degli ulteriori atti/provvedimenti, pareri, proposte e valutazioni (se esistenti) che possano avere portato alla formazione degli atti qui impugnati e/o consequenziali ai medesimi e comunque lesivi dei diritti/interessi della ricorrente, ivi inclusi quelli adottati/acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche non conosciuti, comunque ostativi all'accoglimento delle ragioni della ricorrente;

- nonché l'accertamento della non assoggettabilità della ricorrente all'ordine di ripristino comminato con l'Ordinanza 31/2026 del 26 febbraio 2026.

Premesso altresì che in data 28 aprile 2026 – con atto a prot. n. 8281/26 - Mectiles Italia s.r.l. notificava al Comune di Casalgrande, nonché a Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa, un ricorso volto ad ottenere dal Tribunale Amministrativo Regionale - sez. di Parma, l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:

a) dell'Ordinanza del Capo settore del Comune di Casalgrande – Sezione Pianificazione Territoriale n. 31/2026 del 26.02.2026, mediante la quale è stato disposto il ripristino dello stato dei luoghi con riferimento alle aree di parcheggio privato ad uso pubblico site nel Comune di Casalgrande, alla via Statale n. 467;

b) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso, dell'Ordinanza del Capo settore del Comune di Casalgrande- Sezione Pianificazione Territoriale n. 36/2026, di contestazione del mancato pagamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ai sensi degli articoli 72-73-74 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.2021, nonché applicazione di indennità



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

commisurata al canone e delle relative sanzioni amministrative con funzione di avviso di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, notificata il 16.03.2026;

c) della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 del 4.06.2025, prot. n.2025/11310 trasmessa il 5.06.2025, per occupazione di suolo abusiva presso l'area di parcheggio privato ad uso pubblico site nel Comune di Casalgrande, alla via Statale n. 467 e violazioni edilizie;

d) della Relazione di servizio del 3° settore – Pianificazione territoriale del 4.06.2025, redatta a seguito del sopralluogo del 29.04.2025;

e) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2021 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31.05.2021;

f) per quanto possa occorrere e nei limiti del ricorso, delle tariffe relative all'anno 2021 per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 26.02.2021;

g) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

Dato atto che:

- il sopracitato ricorso presentato da Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa, iscritto al T.A.R., sez. di Parma R.G. n. 240/2026, è collegato e connesso al giudizio civile precedentemente instaurato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia – RG. 1208/2026 - dalla medesima ricorrente nei confronti del Comune di Casalgrande per l'impugnazione dell'ordinanza del Caposettore n. 36/2026 del 12 marzo 2026;
- anche il sopra richiamato ricorso presentato da Mectiles Italia s.r.l., iscritto al T.A.R., sez. di Parma R.G. b. 257/2026, è collegato e connesso al giudizio civile precedentemente instaurato innanzi al Tribunale di Reggio Emilia – RG. 1212/2026 - dalla medesima ricorrente nei confronti del Comune di Casalgrande per l'impugnazione dell'ordinanza del Capo settore n. 36/2026 del 12 marzo 2026, oltre che agli altri atti del procedimento amministrativo;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto che:

- con delibera n. 88 del 30 aprile 2026, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel sopracitato giudizio promosso da Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sez. di Parma R.G. n. 240/2026, ed a sottoscrivere quindi gli atti necessari;
- con delibera n. 89 del 30 aprile 2026, immediatamente esecutiva, autorizzava il Sindaco *pro tempore* a resistere, in nome e per conto del Comune di Casalgrande, nel sopracitato giudizio promosso da Mectiles Italia s.r.l. innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Parma R.G, n. 257/2026 - ed a sottoscrivere quindi gli atti a tal fine necessari;

Preso atto altresì che con le delibere sopra richiamate la Giunta comunale dava altresì mandato al Responsabile del settore Affari Generali di procedere al conferimento dell'incarico di rappresentanza dell'ente nei giudizi in oggetto;

Dato preventivamente atto che:

- il conferimento dell'incarico professionale in argomento non rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente, ma nel potere e dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi;
- all'interno della struttura dell'Amministrazione non è presente l'Avvocatura Comunale, per cui occorre procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un soggetto esterno;

Richiamati altresì:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);
- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

Considerato che:

- la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;
- la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
- nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;
- la sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Richiamate le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nelle quali è prevista la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto ad un professionista determinato di un incarico di rappresentanza in giudizio in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali ed, in particolare, laddove ricorrano consequenzialità tra incarichi/complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale di affidamento ovvero ragioni di urgenza;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Richiamato il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, nel quale si afferma che:

- l'incarico di rappresentanza legale in un determinato giudizio configura un contratto d'opera intellettuale ai sensi e per gli cui all'art. 2222 c.c., configurando una prestazione di servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;
- trattasi di contratto "escluso" dall'applicazione del codice dei contratti e quindi soggetto al solo rispetto dei principi generali;
- i profili da valorizzare nella scelta del professionista sono:
 - i l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso;
 - ii la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
 - iii il costo del servizio, in caso sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;

Considerata:

- l'urgenza di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, stante la presenza in entrambi i ricorsi sopra richiamati di un'istanza cautelare che verrà discussa all'udienza del prossimo 27 maggio;
- la particolare complessità delle cause, in quanto collegate e connesse ad altro contenzioso promosso in sede civile dai medesimi ricorrenti per l'impugnazione degli atti del procedimento oggetto del contendere;

Considerato che:

- gli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi sono professionisti che vantano una rilevante competenza e numerose esperienze in ambito amministrativo, ed in particolare nell'ambito urbanistico, come si desume dai *curricula vitae* acquisiti agli atti;
- con determine nn. 241 e 242 del 12 maggio 2026, gli stessi professionisti sono stati incaricati della difesa dell'Amministrazione Comunale nelle sopra richiamate cause promosse in sede civile da Cooperativa Ceramica d'Imola soc. coop e da Mectlies Italia s.r.l., inerente la stessa materia del contendere;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Vista la disponibilità degli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi, dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi, del foro di Parma, a rappresentare e difendere il Comune di Casalgrande anche nell'ambito dei ricorsi in oggetto, presentati innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Parma;

Richiamato il preventivo al tal fine presentato - acquisito al protocollo n. 9272 del 11/05/2026 - recante l'importo complessivo di € 7.103,89, oltre IVA al 22%;

Considerato che il predetto importo risulta formulato in coerenza con i parametri fissati dal D.M. 55/2014 e reca uno sconto rilevante sul compenso ivi previsto a titolo di onorari;

Ritenuto quindi opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza del Comune di Casalgrande nel giudizio di cui all'oggetto agli Avvocati Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349 del Foro di Parma;

Ritenuto di provvedere, conseguentemente, ad impegnare la somma suindicata come da prospetto in calce riportato;

Evidenziato che il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici si applicano le indicazioni contenute nella delibera Anac n. 584 del 19/12/2023 e determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, che disciplina l'acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto pertanto di registrare l'affidamento in oggetto con il seguente CIG BB99FC0B6E;

Visto l'art. 25, comma 3, del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio di cui all'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Dato atto:

-ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

- che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento nonché al responsabile di settore;

Visto l'art. 107 del Tuel 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di provvedere all'affidamento dell'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Casalgrande agli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349 del Foro di Parma, nei sopracitati ricorsi promossi da Cooperativa Ceramica d'Imola società cooperativa e da Mectiles Italia srl innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Parma e iscritti rispettivamente ai nn. 240/2026 e 257/2026 di R.G, al corrispettivo indicato nel preventivo acquisto a prot. n° 9272/2026;

2.di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa complessivo di € 8.666,75, sul cap. 730200/55 "spese legali" del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che in relazione all'incarico in oggetto è stato acquisito il seguente CIG: BB99FC0B6E;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

4 .di autorizzare l'ufficio ragioneria a liquidare e pagare, fino a concorrenza della somma impegnata, agli Avv.ti Elisa Cugurra e Carlo Masi dello Studio Legale Cugurra Pontiroli Molinari Masi P. Iva 02060940349, del Foro di Parma, dietro presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio competente, senza adozione di ulteriore atto;

5.di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni di cui al presente atto è prevista al 31.12.2026;

6.di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 37 e dell'art. 15, commi 1 e 2 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	730200/55	2026	106 8	INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZ A T.A.R.- SEZ. DI PARMA, DA COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOC. COOP., R.G. 240/2026 E DA MECTILES ITALIA S.R.L., RG. 257/2026	STUDIO CPMM STUDIO LEGALE CUGURRA PONTIROLI MOLINARI MASI	€8.666,75

Lì, 13/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CURTI JESSICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 247 del 13/05/2026

Uffici AFFARI LEGALI ASSICURAZIONI

Proposta n° 480/2026

Oggetto: AFFIDAMENTO AGLI AVV.TI ELISA CUGURRA E CARLO MASI DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROPOSTI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE- SEZ. DI PARMA, DA COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOC. COOP., R.G. 240/2026 E DA MECTILES ITALIA S.R.L., RG. 257/2026 - CIG BB99FC0B6E .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 13/05/2026

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)